



# Regione Lombardia

---

DECRETO N. 20900

Del 29/12/2023

---

Identificativo Atto n. 2052

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto

SOSPENSIONE DEGLI SPORTELLI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE SULLE MISURE INVESTIMENTI  
– LINEA SVILUPPO AZIENDALE E LINEA GREEN PREVISTE DALLA DGR 7595 DEL 15/12/2022 - PR FESR  
2021-2027

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine di cui  
\_\_\_\_\_ pagine di allegati parte integrante



## Regione Lombardia

### **IL DIRIGENTE DELLA U.O. "SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI E ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE E COOPERAZIONE"**

#### **VISTI:**

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020", ove applicabile;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) n. 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 *final* del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, "i Fondi SIE") e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;

#### **RICHIAMATI:**



## Regione Lombardia

- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 *final* del 01/08/2022;
- la DGR 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del programma regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17/07/2022) e del Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01/08/2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;
- il decreto n. 9842 del 30 giugno 2023 di adozione del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027 (Si.Ge.Co.);

### VISTI:

- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività";
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato con la DCR XII/42 del 20 giugno 2023;

**RICHIAMATA** la legge regionale 8 agosto 2022, n. 17 Assestamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali che, all'art. 4 comma 5, lettera c) istituisce e conferisce in gestione a Finlombarda S.p.A., autorizzandone la gestione fuori bilancio ai sensi dell'Allegato 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il "Fondo investimenti imprese" destinato al supporto di nuovi investimenti produttivi realizzati dalle imprese al fine di rafforzarne la competitività, con una dotazione iniziale di euro 115.000.000,00, comprensiva dei costi di gestione;

**DATO ATTO** che il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia (PR FESR 2021-2027) prevede:

- nell'ambito dell'Asse 1 – "Un'Europa più competitiva e intelligente" l'Obiettivo Specifico 1.3 – "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi", e l'Azione 1.3.3 "Sostegno agli investimenti delle PMI" che prevede, tra l'altro, investimenti negli asset materiali e immateriali delle imprese al fine di favorire il rafforzamento della loro flessibilità produttiva ed organizzativa, anche in ottica di crescita dimensionale, e il potenziamento della relativa resilienza agli shock



## Regione Lombardia

endogeni ed esogeni;

- nell'ambito dell'Asse 2 "Un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la decarbonizzazione e la resilienza", obiettivo specifico 2.1 "Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra", l'azione 2.1.3. "Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese" che prevede interventi finalizzati ad accompagnare le imprese verso la riduzione dell'impatto ambientale dei propri sistemi produttivi, sia attraverso la riduzione dei consumi energetici che attraverso il recupero di energia e/o la cattura dei gas serra dai cicli produttivi, al fine di conseguire una riduzione di almeno il 30% delle emissioni climalteranti;

### **VISTI:**

- la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);
- il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. (di seguito GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";
- il regime regionale per la concessione, nella Regione Lombardia, di sovvenzioni, tassi di interesse agevolati sui prestiti o garanzie, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili, strumenti di capitale di rischio ai sensi della misura 3.13 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione e dell'allegato 1 parte integrante e sostanziale della D.G.R. 19 settembre 2022, n. XI/6974, prorogato con Aiuto SA. 105115;

### **RICHIAMATI:**

- la D.G.R. 15 dicembre 2022, n. XI/7595 che, tra l'altro ha:
  - istituito la misura "Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale" composta da due aree: Area 1 "Sviluppo aziendale Lombardia, Area 2 "Sviluppo aziendale



## Regione Lombardia

nelle aree destinatarie degli aiuti a finalità regionale” con una dotazione finanziaria pari a € 115.000.000,00, comprensiva delle commissioni di gestione del fondo;

- istituito la misura “Investimenti – Linea Green”, con una dotazione di € 65.000.000,00, comprensiva delle commissioni di gestione del fondo;
- stabilito che, per entrambe le linee, l’agevolazione è concessa mediante una procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di invio al protocollo delle domande di partecipazione sulla piattaforma Bandi Online;
- il decreto 4640 del 29/03/2023 con cui è stato approvato l’avviso della misura “Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale” in attuazione della D.G.R. 7595/2022, stabilendo l’apertura dello sportello dal 13 giugno 2023 e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria;
- il decreto 4648 del 29 marzo 2023 con cui è stato approvato l’Avviso della misura “Investimenti – Linea Green” in attuazione della D.G.R. 7595/2022, stabilendo l’apertura dello sportello dal 17 maggio 2023 e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria;

**DATO ATTO** che la già citata D.G.R. 15 dicembre 2022, n. XI/7595 ha:

- stabilito che sulla misura “Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale” l’agevolazione è concessa:
  - per le PMI ubicate in Lombardia in aree diverse da quelle destinatarie degli aiuti a finalità regionale è attuata in alternativa, a scelta del beneficiario:
    - nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” alle imprese;
    - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell’alveo dell’articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) e nel rispetto dei principi imposti dagli articoli da 1 a 12;
  - per le MidCap con sede operativa in Lombardia in aree diverse da quelle destinatarie degli aiuti a finalità regionale, nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione;
  - per le PMI o MidCap ubicate nelle aree destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alla notifica SA.101134 (2021/N) “Modifica della carta degli



## Regione Lombardia

aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027)", ai sensi dell'articolo 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) paragrafi 1, 2, 3, 4 lettera a), 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 primo periodo e 16 del Regolamento GBER;

- stabilito che sulla misura "Investimenti – Linea Green" l'agevolazione è concessa
  - per le imprese che hanno presentato la domanda entro il 31 agosto 2023, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.103540 e in particolare nella sezione 3.13 "Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile" della Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 entro il termine di validità del regime e dell'Aiuto (31 dicembre 2023);
  - decorso il 31 dicembre 2023, salvo proroghe della sezione 3.13 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020" s.m.i. del regime quadro regionale e dell'Aiuto, esclusivamente alle PMI in alternativa, a scelta del beneficiario:
    - nel rispetto del Regolamento de minimis relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis alle imprese;
    - nel rispetto dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) del Regolamento GBER che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.
- demandato a successivo provvedimento l'adeguamento dell'inquadramento aiuti a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento GBER e del nuovo regolamento de minimis
  - per modifiche ampliative con una eventuale deliberazione della Giunta regionale e successiva comunicazione in SANI2;
  - per modifiche restrittive, obbligatoriamente applicabili, con provvedimento del dirigente competente e successiva comunicazione in SANI2;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);



## Regione Lombardia

**DATO ATTO** che il Regolamento (UE) n. 2831/2023, che entra in vigore il 01/01/2024, stabilisce:

- all'art. 7.1 che si applica agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore purché soddisfino tutte le condizioni di cui al regolamento;
- all'art. 8 che entra in vigore il 1° gennaio 2024 e si applica fino al 31 dicembre 2030;
- all'art. 3.2 i massimali degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica in 300.000 euro nell'arco di tre anni;
- all'art. 4 nuovi elementi da considerare nella concessione di prestiti e garanzie come di seguito indicato:

- 4.3 "gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:

a) il beneficiario non è né oggetto di procedura concorsuale per insolvenza né soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Per le grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a «B-», e uno dei due seguenti valori:

b) il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50% dell'importo preso in prestito e ammonta a 1.500.000 EUR su un periodo di cinque anni oppure a 750.000 EUR su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale prestito viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento; o

c) l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione";

- 4.6 "Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:

a) il beneficiario non è né oggetto di procedura concorsuale per insolvenza né soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Per le grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a «B-», e uno dei due seguenti valori:

b) la garanzia non supera in alcun momento l'80% del prestito sotteso, le perdite sono sostenute proporzionalmente e nello stesso modo dal prestatore e dal garante, i recuperi netti provenienti dalla soddisfazione dei crediti con le coperture fornite dal mutuatario riducono proporzionalmente le perdite sostenute dal prestatore e dal garante e l'importo garantito è di 2.250.000 EUR con una durata della garanzia di cinque anni o l'importo garantito è di 1.125.000 EUR con una durata della garanzia di dieci anni; se l'importo garantito è inferiore a tali importi o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2; o



## Regione Lombardia

- c) l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione; o
- d) prima dell'attuazione dell'aiuto
- i) il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e approvato dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive; e
  - ii) tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del regolamento;
- 4.7. Gli aiuti conservati da un intermediario finanziario che attua uno o più regimi di aiuti «de minimis» che siano disponibili a parità di condizioni a tutti gli intermediari finanziari che operano nello Stato membro interessato sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:
- a) l'intermediario finanziario trasferisce ai beneficiari il vantaggio ricevuto attraverso le garanzie statali fornendo ai beneficiari prestiti senior con tassi di interesse o requisiti di garanzia inferiori e ciascuna garanzia non supera l'80 % del prestito sotteso; e
- b) i prestiti «de minimis» garantiti sono concessi a beneficiari che si trovano in una situazione comparabile ad un rating di credito di almeno «B-» e l'importo totale di tali prestiti è:
- i) inferiore a 10 milioni di EUR oppure
  - ii) inferiore a 40 milioni di EUR e ciascun prestito «de minimis» individuale garantito non supera i 100 000 EUR.
- Se un intermediario finanziario detiene un importo inferiore a 10 milioni di EUR di prestiti «de minimis», a norma della lettera b), punto i), o a 40 milioni di EUR, a norma della lettera b), punto ii), l'equivalente sovvenzione lordo attribuibile a ciascun importo viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento”;
- all'art. 6 che gli Stati membri provvedono affinché, a partire dal 1° gennaio 2026, le informazioni sugli aiuti «de minimis» concessi siano inserite in un registro centrale a livello nazionale o dell'Unione. Le informazioni inserite nel registro centrale comprendono l'identificazione del beneficiario, l'importo dell'aiuto, la data di concessione, l'autorità che concede l'aiuto, lo strumento di aiuto e il settore interessato sulla base della classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione («classificazione NACE»). Gli Stati membri inseriscono le informazioni nel registro centrale sugli aiuti «de minimis» concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro interessato entro 20 giorni lavorativi dalla concessione dell'aiuto. Gli intermediari finanziari che attuano regimi di aiuti «de minimis» comunicano allo Stato membro a cadenza trimestrale l'importo totale degli aiuti «de minimis»



## Regione Lombardia

da essi ricevuti su base trimestrale entro dieci giorni dalla fine di un determinato trimestre. La data di concessione è l'ultimo giorno di un trimestre. Tali informazioni sugli aiuti «de minimis» ricevuti dagli intermediari finanziari che attuano regimi di aiuti «de minimis» sono registrate entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione. Gli Stati membri conservano le informazioni registrate relative agli aiuti «de minimis» per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di concessione degli aiuti;

**DATO ATTO** che le disposizioni del citato Regolamento (UE) n. 2831/2023 prevedono la possibilità di introdurre condizioni più favorevoli nei confronti dei soggetti beneficiari e che eventuali modifiche ampliative delle misure “Investimenti – Linea Green” e “Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale” necessitano di una deliberazione della Giunta regionale in tal senso;

**VISTA** la DGR 28 dicembre 2023, n. XII/1700 “Adeguamento delle misure di incentivazione inquadrate nel Regolamento (ue) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) a seguito dell'approvazione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»” che ha stabilito di:

- adeguare da subito le disposizioni de minimis per le misure di cui alla deliberazione stessa, tra cui sono ricomprese le misure “Investimenti – Linea Green” e “Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale”;
- demandare eventuali ulteriori specifiche al Dirigente competente della Direzione Generale Sviluppo Economico;

**DATO ATTO** altresì che alla data di adozione del presente provvedimento la dotazione finanziaria di entrambe le misure presenta ancora disponibilità;

**DATO ATTO** che, con comunicazione elettronica prot. O1.2023.0028543 del 27/12/2023, è stata trasmessa all'Autorità di Gestione PR FESR 2021-2027 bozza del presente decreto per opportuna verifica e rilascio del parere di competenza;

**PRESO ATTO** che l'Autorità di Gestione PR FESR 2021-2027 con comunicazione elettronica ricevuta con prot. O1.2023.0028683 del 29/12/2023 ha dato parere favorevole all'adozione del presente provvedimento;

**RITENUTO** pertanto di



## Regione Lombardia

- sospendere a partire dalle ore 15.00 del 30 dicembre 2023 gli sportelli delle misure “Investimenti – Linea Green” e “Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale” al fine di adeguarne gli avvisi alle condizioni più favorevoli introdotte dal Regolamento (UE) n. 2831/2023;
- rinviare a successivo provvedimento
  - l'approvazione delle modifiche degli avvisi delle misure “Investimenti – Linea Green” e “Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale” a seguito dell'approvazione della citata D.G.R. 28 dicembre 2023, n. XII/1700
  - la definizione della data di riapertura dello sportello a seguito dei conseguenti adeguamenti nel sistema informativo Bandi e servizi;

**STABILITO** che le domande di agevolazione a valere sugli sportelli delle misure “Investimenti – Linea Green” e “Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale” che alla data di chiusura risultano in stato “bozza” non saranno più visibili e accessibili, pertanto in ogni caso dovrà essere avviata la compilazione di una nuova domanda;

**VISTA** la D.G.R. 13 luglio 2023, n. XII/628 che ha approvato il IX Provvedimento organizzativo del 2023 di aggiornamento dell'assetto organizzativo e di assegnazione degli incarichi per le strutture organizzative della Direzione Generale Sviluppo Economico e ha attribuito la responsabilità del Programma FESR 2021-2027 per le misure di competenza della stessa Direzione generale al Dirigente della Unità Organizzativa “Programmazione Comunitaria, Commercio e raccordo con la DG URI”;

**RICHIAMATO** il decreto n. 18168 del 16 novembre 2023 con il quale il Responsabile del PR FESR 2021-2027 per la Direzione generale Sviluppo economico nominato con la D.G.R. 13 luglio 2023, n. XII/628 ha delegato al dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa “Sostegno agli investimenti e all'innovazione delle imprese e cooperazione”

- la responsabilità dell'azione 1.3.3 “Sostegno agli investimenti delle PMI” del PR FESR 2021-2027 per le attività relative all'approvazione del bando, selezione e concessione;
- la responsabilità delle attività relative all'approvazione del bando, selezione e concessione della misura di cui alla sopra richiamata DGR n. XII/7595, nell'ambito dell'azione 2.1.3. “Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese” del PR FESR 2021-2027;



## Regione Lombardia

**ATTESTATO** che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. e nella sezione “PR LOMBARDIA FESR 2021-2027” del sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (<https://www.ue.regione.lombardia.it>);

**VISTI** gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

### **VISTE**

- la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 “Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni”;
- la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

### DECRETA

1. Di sospendere a partire dalle ore 15.00 del 30 dicembre 2023 gli sportelli delle misure “Investimenti – Linea Green” e “Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale” al fine di adeguarne gli avvisi alle condizioni più favorevoli introdotte dal Regolamento (UE) n. 2831/2023.
2. Di rinviare a successivo provvedimento
  - l’approvazione delle modifiche degli avvisi delle misure “Investimenti – Linea Green” e “Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale” a seguito dell’approvazione della D.G.R. 28 dicembre 2023, n. XII/1700 “Adeguamento delle misure di incentivazione inquadrare nel Regolamento (ue) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) a seguito dell’approvazione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis»”
  - la definizione della data di riapertura dello sportello a seguito dei conseguenti adeguamenti nel sistema informativo Bandi e servizi;
3. Di stabilire che le domande di agevolazione a valere sugli sportelli delle misure



## Regione Lombardia

“Investimenti – Linea Green” e “Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale” che alla data di chiusura risultano in stato “bozza” non saranno più visibili e accessibili, pertanto in ogni caso dovrà essere avviata la compilazione di una nuova domanda.

4. Di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013.
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. e nella sezione “PR LOMBARDIA FESR 2021-2027” del sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (<https://www.ue.regione.lombardia.it>).
6. Di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda S.p.A. e ad ARIA S.p.A. per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
MARIA CARLA AMBROSINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.